SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati in un'apposita serie speciale che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

87A9342

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1987, n. 551.

Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, della Costituzione;

Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui si dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati, nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79, che stabilisce l'obiettivo di omogeneizzare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, a quelli previsti per i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, relativa all'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge di conversione del citato decreto, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 1985, l'estensione delle norme di stato giuridico ai dirigenti degli enti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori generali degli enti che sono a capo dei servizi centrali e periferici degli enti;

Considerato che lo stato giuridico e la collocazione funzionale dei citati direttori generali non sono direttamente interessati dal disposto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, ma restano disciplinati dai suddetti articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dalle norme ordinamentali dei singoli enti e tenuto conto che un'eventuale revisione delle normative riguardante i menzionati direttori generali, ancorché finalizzata all'armonizzazione con la nuova disciplina della dirigenza degli enti, dovrà essere oggetto di apposito provvedimento legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, e successive modificazioni, con il quale vengono classificati gli enti con conseguenti effetti sull'articolazione delle qualifiche dirigenziali;

Visto l'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo cui non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 11 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n. 346, concernenti disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che l'art. 2, terzo comma, della citata legge 8 marzo 1985, n. 72, rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina della dirigenza parastatale a quella preesistente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, che reca norme per l'accesso alla dirigenza nelle amministrazioni statali, ivi comprese le norme di prima applicazione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.
Qualifiche

1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta correlato, per gli enti pubblici non economici, alla classificazione degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche:

a) enti di alto rilievo:
 1) dirigente generale (livello *C)*;
 2) dirigente superiore;
 3) primo dirigente;

b) enti di medio rilievo:
 1) dirigente superiore;
 2) primo dirigente;

c) enti di normale rilievo:
 1) primo dirigente.

Art. 2.
Compiti dei dirigenti

1. I dirigenti attendono ai compiti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Essi, in relazione alle esigenze di servizio,

sono preposti ad uffici articolati per livelli di importanza secondo l'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'ente cui sovrintende il direttore generale, sulla base di quanto previsto dai commi successivi e dall'ordinamento dell'ente.

2. I funzionari con qualifica di dirigente generale esercitano le funzioni di capo delle direzioni centrali e degli uffici periferici con pari attribuzioni. Ad un dirigente generale possono essere conferite le funzioni vicarie del direttore generale.

3. I funzionari con qualifica di dirigente superiore svolgono funzioni di capo di servizio centrale, nonché di capo di reparti di direzioni centrali o di capo di uffici periferici di particolare importanza in rapporto alle esigenze funzionali dell'ente.

4. I funzionari con qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di capo di reparti delle direzioni centrali e degli uffici equiparati, di capo di reparti di servizi, nonché di capo di uffici centrali e periferici.

5. Nei limiti dei posti appositamente previsti nella pianta organica e secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, gli enti possono attribuire ai dirigenti funzioni ispettive, di studio, di ricerca ed altre funzioni di pari rilevanza non connesse alla direzione di uffici.

6. Gli indirizzi, i programmi di massima e le priorità per l'azione da svolgere, inerenti alle attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottate dal competente organo statutario dell'ente.

7. L'annullamento, revoca o modifica dei provvedimenti dei dirigenti previsti nell'articolo sopracitato e dotati di rilevanza esterna, sono disposti, previa in ogni caso proposta del direttore generale, con deliberazione del competente organo statutario dell'ente nei termini e con le modalità previste dall'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. L'assegnazione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione di altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal competente organo statutario dell'ente, su proposta in ogni caso del direttore generale.

Art. 3.

Relazione al consiglio di amministrazione

1. La relazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è predisposta dai dirigenti degli uffici centrali organicamente dipendenti dal direttore generale ed è inoltrata a quest'ultimo il quale, vagliate e coordinate le proposte avanzate, redige la relazione per il consiglio di amministrazione che provvede poi all'adempimento di cui all'art. 18 dello stesso decreto, ai fini previsti dall'ultimo comma di tale articolo.

Art. 4.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. Ai fini della valutazione della responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, ai dirigenti degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con provvedimento del direttore generale, previa valutazione del competente organo statutario dell'ente.

3. Qualora le giustificazioni addotte dai dirigenti generali non siano ritenute valide, il predetto organo statutario dell'ente, sentito in ogni caso il direttore generale, sottopone la proposta al Ministro competente; quest'ultimo, fermo l'esercizio del potere di vigilanza attribuitogli dalla legge, sottopone la proposta al Consiglio dei Ministri per il conseguente provvedimento.

4. Nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, il menzionato organo statutario dell'ente, su proposta in ogni caso del direttore generale, può disporre il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

Art. 5.

Nomina a primo dirigente

1. A partire dal 1° gennaio 1988 tutti i posti nella qualifica di primo dirigente che si renderanno vacanti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno saranno conferiti con le modalità di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. Al concorso speciale sono ammessi gli impiegati dell'ente rivestenti qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche superiori, che al 31 dicembre maturino almeno nove anni di servizio complessivo effettivamente prestato nelle anzidette qualifiche o in qualifiche della preesistente categoria direttiva.

3. Al corso-concorso sono ammessi gli impiegati dell'ente e degli altri enti pubblici destinatari della legge 8 marzo 1985, n. 72, che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2.

4. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione alle procedure di accesso alla dirigenza previste dai commi 1, 2 e 3, si considerano utili gli anni di servizio prestati prima dell'inquadramento in ruolo intervenuto in attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle proprie della categoria direttiva, ove prestati a contratto a tempo indeterminato in assenza di apposito ruolo organico.

5. Al concorso pubblico sono ammesse le categorie di personale indicate nell'art. 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, secondo le modalità ivi contemplate.

6. La commissione di esami per il concorso pubblico è composta nello stesso modo di quella prevista per il concorso speciale del comma 7.

7. La commissione esaminatrice di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è nominata dal presidente o da altro organo di governo dell'ente ed è composta: da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato, che la presiede; dal direttore generale o da un funzionario con la massima qualifica dell'ente, dallo stesso designato; da un dirigente della massima qualifica o, per gli enti di alto rilievo, da un dirigente dell'ente di grado non inferiore a dirigente superiore, ovvero, in ogni caso, in mancanza, da un dirigente di pari qualifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni vigilanti.

8. La commissione di cui all'art. 3, comma terzo, della predetta legge 10 luglio 1984, n. 301, è nominata dal presidente o da altro organo di governo dell'ente ed è composta: dal direttore generale o da un dirigente della massima qualifica dell'ente, dallo stesso designato, che la presiede; da due dirigenti dell'ente della massima qualifica, o, per gli enti di alto rilievo, da dirigenti di grado non inferiore a dirigente superiore, ovvero, in mancanza, da dirigenti di pari qualifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni vigilanti.

9. La formazione dirigenziale è organizzata e gestita dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, direttamente o per il tramite di altra organizzazione convenzionata, d'intesa con gli enti interessati circa l'indirizzo dei corsi, le materie, i programmi di insegnamento e le metodologie didattiche.

10. Ogni aspetto di carattere finanziario relativo alla organizzazione dei corsi sarà regolato da apposite convenzioni, stipulate con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dall'ente o da gruppi di enti.

11. La commissione giudicatrice di cui al comma undicesimo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, prevederà, in luogo del dirigente superiore dello Stato, un membro di pari qualifica in rappresentanza degli enti.

Art. 6.

Nomina a dirigente superiore

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti con le modalità di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. I posti vacanti nella qualifica al 31 dicembre 1987 sono conferiti con le stesse modalità di cui al comma 1; le relative promozioni hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. Ai fini del concorso per titoli di servizio per il conferimento della qualifica di dirigente superiore, la commissione esaminatrice, nominata dal presidente o da altro organo di governo dell'ente, è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata, che la presiede; dal direttore generale o da un funzionario con la massima qualifica dell'ente, dallo stesso designato; da un dirigente della massima qualifica dell'ente, ovvero, in mancanza, da un dirigente di pari qualifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni vigilanti.

Art. 7.

Nomina a dirigente generale

1. La nomina alla qualifica di dirigente generale è conferita ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. La proposta, sentito comunque il parere del direttore generale, è effettuata dal consiglio di amministrazione, che la sottopone al Ministro competente; quest'ultimo, fermo l'esercizio del potere di vigilanza attribuitogli dalla legge, sottopone la proposta al Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Rapporti informativi e giudizi complessivi

1. I rapporti informativi per i primi dirigenti sono compilati secondo i criteri stabiliti dal competente organo statutario dell'ente e vengono redatti, a seconda della organizzazione e del livello di importanza dell'ente, dal direttore generale o dal dirigente generale o dal capo dell'ufficio periferico.

2. Contro il giudizio complessivo, formulato in ogni caso dal direttore generale, è ammesso ricorso al menzionato organo statutario dell'ente, che decide entro trenta giorni.

Art. 9.

Regime transitorio di accesso alla dirigenza

1. Il regime transitorio di accesso di cui all'art. 1, comma primo, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301, è diretto a coprire il 50% dei posti vacanti negli enti al 1° gennaio 1988. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare secondo criteri stabiliti

dall'ente, sono ammessi i dipendenti rivestenti qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche superiori, assunti prima della data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, in carriera direttiva, ovvero con contratto a tempo indeterminato, in assenza di apposito ruolo organico, in qualifiche formalmente rivestite equiparabili a quelle proprie della carriera direttiva secondo gli ordinamenti vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 70 del 1975.

2. La copertura della residua disponibilità di posti al 1° gennaio 1988 è effettuata secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 5, in sede di prima applicazione della disposizione medesima.

3. Le nomine a dirigente conferite in applicazione del comma 1 decorrono dal 1° gennaio 1988.

4. A partire dal 1° luglio 1985 non sono applicabili le norme dei singoli enti che disciplinano in modo differente dalle disposizioni della legge 8 marzo 1985, n. 72, dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, e dal presente decreto l'accesso alla dirigenza, il conferimento della qualifica di dirigente superiore e la nomina a dirigente generale. Sono fatte salve le procedure di promozione regolarmente attivate dagli enti prima della suddetta data e già definite in base alle preesistenti norme regolamentari.

Art. 10.

Incarichi di dirigenza

1. L'attribuzione della funzione di dirigente generale o equiparata può essere effettuata, ove sussistano vacanze di organico nella qualifica corrispondente, per incarico a tempo determinato, con le modalità di cui all'art. 7 del presente decreto, a soggetti non appartenenti all'ente interessato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Non sono compatibili con le disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli incarichi di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Essi, se riferiti a strutture concernenti l'applicazione di attività professionali, vanno ricondotti agli incarichi di coordinamento di cui al quinto comma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Qualora le esigenze funzionali richiedano il mantenimento di strutture cui in atto sono preposti incaricati di dirigenza appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale, gli enti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di proporre agli incaricati stessi l'opzione per la qualifica dirigenziale relativa all'incarico. Tale opzione è consentita esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano qualifica del preesistente ordinamento riconducibile, in base all'equiparazione prevista dal medesimo decreto 26 maggio 1976, n. 411, a qualifica dirigenziale di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il nuovo inquadramento non può che essere limitato alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore e subordinato allo svolgimento costante di incarico di dirigente.

Art. 11.

Mantenimento ad personam *della posizione funzionale di vice direttore generale*

1. Non sono compatibili con la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale risulta estesa ai dirigenti degli enti pubblici non economici dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal presente decreto, qualifiche o posizioni funzionali di vice direttore generale superiori a quelle previste dall'art. 1 secondo l'importanza dell'ente.

2. In attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, nei confronti dei vice direttori generali, nominati in base a disposizioni di legge od a norme regolamentari convalidate dall'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92, può essere conservata *ad personam*, anche in aggiunta alla preposizione alla struttura corrispondente alla qualifica di vertice di cui al richiamato art. 1, la posizione ricoperta nei preesistenti ordinamenti degli enti.

Art. 12.

Lavoro straordinario

1. Ai dirigenti degli enti pubblici si applicano, secondo la tabella di equiparazione richiamata dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, le misure orarie per lavoro straordinario fissate per i dirigenti delle amministrazioni statali.

2. Il numero massimo annuo di ore di lavoro straordinario retribuibili è determinato con provvedimento del direttore generale, nei limiti previsti nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

3. A decorrere dal 1° luglio 1985, ai dirigenti degli enti pubblici sono corrisposti il compenso incentivante e l'assegno temporale previsti per i dirigenti dello Stato.

Art. 13.

Trattamento di missione e trasferimento

1. Dal 1° luglio 1985 per il trattamento di missione e di trasferimento si applica la disciplina prevista per i dirigenti dello Stato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Congedi e aspettative

1. Dal 1° luglio 1986 la disciplina del congedo ordinario, del congedo straordinario e delle aspettative prevista per i dirigenti dello Stato è applicata nei confronti dei dirigenti degli enti pubblici.

2. Nei confronti dei medesimi, dalla stessa data, cessa di avere applicazione la disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 15.

Equo indennizzo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle procedure di riconoscimento stabilite dai regolamenti organici per la concessione dell'equo indennizzo, si applica, per il calcolo del relativo beneficio, il trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato.

2. Per gli eventi invalidanti verificatisi anteriormente alla predetta data trova applicazione la precedente normativa.

Art. 16.

Benefici di natura assistenziale e sociale

1. A decorrere dal 1° luglio 1985 non sono applicabili al personale dirigente le disposizioni concernenti i benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In attesa della revisione organica della materia gli enti potranno disporre l'erogazione dei benefici corrisposti al restante personale secondo i limiti e le modalità in atto.

Art. 17.

Ordinamenti dei servizi e dotazioni organiche

1. Gli eventuali adeguamenti degli ordinamenti dei servizi e delle dotazioni organiche alla nuova disciplina della dirigenza dovranno essere adottati dagli enti nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, procedendo in ogni caso al contenimento del numero dei posti dirigenziali.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge n. 72/1985, converte, con l'art. 1, il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

Note alle premesse:

— La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1987.

— La legge n. 79/1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 aprile 1984) reca: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio».

— Il testo coordinato del D.L. n. 2/1985 con la legge n. 72/1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985.

— La legge n. 70/1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975) reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Si riportano qui di seguito l'art. 5, ultimo comma, nonché l'art. 20 della surrichiamata legge.

«Art. 5, ultimo comma. — Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile».

«Art. 20 (*Direttore generale*). — Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B*, al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dell'entrata in vigore della legge stessa».

— Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975) reca: «Determinazioni del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— La legge n. 92/1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 1° aprile 1979) reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi».

— Il D.P.R. n. 748/1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972) reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 1 *(Qualifiche).* — Nell'ambito delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:

dirigente generale;
dirigente superiore;
primo dirigente.

In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 2 *(Compiti dei dirigenti).* — I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla amministrazione; rappresentanza dell'amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione dei confronti dei terzi fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva».

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del predetto D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Nota all'art. 3:

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 748/1972:

«Art. 17 *(Relazione al consiglio di amministrazione).* — Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui risultati, concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione di costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

Art. 18 *(Relazione generale del consiglio di amministrazione).* — Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene altresì le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 19 *(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).* — Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un

periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo per ragioni di servizio dei dirigenti generali o qualifiche superiori anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 è il seguente:

«Art. 6 *(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)*. — A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1».

— Il testo dell'art. 8 della predetta legge n. 301/1984 è il seguente:

«Art. 8 *(Concorso pubblico)*. — Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

A concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio agli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando».

— La commissione di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 301/1984 è quella prevista per la valutazione dei titoli dei candidati all'ammissione al corso-concorso.

— La commissione giudicatrice di cui all'art. 3, comma 11, della ripetuta legge n. 301/1984 è quella prevista per l'esame finale dei candidati ammessi al corso-concorso.

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 24 *(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)*. — La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 748/1972:

«Art. 25. *(Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori)*. — La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amministrazioni interessate».

— Il testo dell'art. 2 della lgge n. 72/1985 è il seguente:

«Art. 2. — A partire dal 1° luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.

A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero di posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 301/1984 è il seguente:

«L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei

ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 16. *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo straordinario e al divieto di percepire le indennità».

— Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 18 della legge n. 70/1975 incompatibili con le disposizioni del D.P.R. n. 748/1972 sono quelli conferiti ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale.

— Il testo dell'art. 16, quinto comma, della legge n. 70/1975 è il seguente:

«Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 92/1979 è il seguente:

«Art. 8. — Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411».

Note all'art. 12:

— La tabella di equiparazione richiamata dalla legge n. 72/1985 è riportata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981) recante: «Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi».

— Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 2/1985, come sostituito dalla legge di conversione n. 72/1985, è il seguente:

«1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati».

Nota all'art. 13:

La legge n. 836/1973, recante norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 70/1975 è il seguente:

«Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno».

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979. (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la leggge 20 marzo 1975, n. 70) è il seguente:

«Art. 59. *(Benefici di natura assistenziale e sociale).* — Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

1) sussidi;
2) borse di studio;
3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
4) prestiti;
5) mutui edilizi.

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti.

È fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo».

87G0748

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 novembre 1987, n. 552.

Modalità di applicazione del regime di aiuto comunitario alla produzione di cotone.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante modalità di applicazione del regime di aiuto comunitario per la produzione di cotone;

Visto il regolamento CEE n. 1964/87 del 2 luglio 1987 relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone;

Visto il regolamento CEE n. 2618/87 del 28 agosto 1987;

Ravvisata l'opportunità di adeguare le modalità applicative della normativa comunitaria, tenendo conto anche dell'esigenza di conferire maggiore speditezza ed efficacia al sistema di controllo ed alla procedura di erogazione dell'aiuto;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Ritenuto di dover modificare il sopra richiamato decreto ministeriale 17 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per il cotone prodotto nella Comunità, nel caso che la produzione stimata di una campagna superi il quantitativo massimo garantito per la stessa campagna, viene ridotto conformemente a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1964/87 del 2 luglio e n. 2618/87 del 28 agosto 1987.

Art. 2.

Al decreto ministeriale 17 luglio 1982, specificato nelle premesse, vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

al primo comma dell'art. 3 sono soppresse le parole «per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nelle cui circoscrizioni territoriali ricadono le superfici investite a cotone», e le parole «di cui all'ultimo comma del successivo art. 4» sono sostituite dalle altre «compilato dal produttore e sottoscritto dalla ditta sgranatrice»;

all'art. 4, primo comma, le parole «all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio» sono sostituite da «direttamente all'AIMA o all'ufficio che sarà indicato dall'AIMA stessa»; è, altresì, soppresso l'ultimo comma;

al primo comma dell'art. 5 le parole «all'ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite «all'AIMA»; il terzo comma è soppresso; il quarto comma è soppresso;

l'art. 7 è così sostituito: «Al pagamento dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'AIMA in forma anticipata, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria»;

l'art. 8 è così sostituito: «I controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria ai fini della determinazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto e del riconoscimento del relativo diritto all'aiuto vengono eseguiti dall'AIMA, che potrà avvalersi anche della collaborazione delle regioni»;

all'art. 9 le parole «Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti» vengono sostituite da «L'AIMA è tenuta»;

dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-*bis:* «L'AIMA è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, nel rispetto della regolamentazione comunitaria, modificazioni ed integrazioni alle modalità applicative recate dal decreto ministeriale 17 luglio 1982 e dal presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente delle norme modificate del D.M. 17 luglio 1982 è il seguente:

«Art. 3, primo comma. — Lo sgranatore di cotone, che intende beneficiare dell'aiuto di cui al presente decreto dovrà depositare, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla semina, presso l'AIMA, una domanda di aiuto corredato:

dal contratto di cui al precedente art. 2 dal quale risulti il quantitativo di cotone non sgranato consegnato con relativa data di consegna;

da un impegno a pagare al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo valido per ciascuna campagna di commercializzazione;
dall'«attestato di produzione» *compilato dal produttore e sottoscritto dalla ditta sgranatrice».*

«Art. 4. — I produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare direttamente all'AIMA o all'ufficio che sarà indicato dall'AIMA stessa entro il 15 giugno di ogni anno, a partire dalla campagna di commercializzazione 1983-84, una dichiarazione delle superfici seminate a cotone da dove risulti:

la superficie seminata a cotone espressa in ettari e are;
gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Per la campagna di commercializzazione 1982-83 il termine della presentazione della denuncia di semina è fissato al 31 luglio 1982».

«Art. 5. — Lo sgranatore è tenuto a presentare all'AIMA una domanda di messa sotto controllo della quantità di cotone non sgranato per il quale intende chiedere l'aiuto.

La domanda di messa sotto controllo deve contenere:

cognome, nome e indirizzo del richiedente;
quantitativo del cotone non sgranato per il quale è stata richiesta la messa sotto controllo;
riferimento alla domanda di aiuto».

«Art. 7. — Al pagamento dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'AIMA in forma anticipata, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria».

«Art. 8. — *I controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria ai fini della determinazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto e del riconoscimento del relativo diritto all'aiuto vengono eseguiti dall'AIMA, che potrà avvalersi anche della collaborazione delle regioni».*

«Art. 9, primo comma. — L'AIMA è tenuta a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il decimo giorno di ogni mese, i quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto nel mese precedente;
entro il decimo giorno di ogni mese, i quantitativi messi sotto controllo nel mese precedente;
entro il 15 giugno dell'anno successivo alla semina, le quantità medie di cotone sgranato e le rese medie, espresse in cotone sgranato e in semi di cotone, constatate durante la campagna in corso».

88G0006

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1988 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;
da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 12 dicembre 1987, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,80% il costo medio della provvista per il periodo 15 dicembre-14 gennaio 1987;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1988, è pari al 12,15 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1988, è pari al 12,15 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1988, è fissato nella misura del 13,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

88A0001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1987.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e per la nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organismi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la comunicazione n. 11410 in data 28 novembre 1987, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, prospetta l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Tenuto conto della designazione del presidente del Consiglio di Stato che designa il consigliere di Stato dott. Giuseppe Rizzi quale presidente della commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 13 ottobre 1987, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 22 e dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 23 maggio 1988.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede a Genova;
Lombardia, con sede a Milano;
Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
Toscana, Umbria e Marche, con sede a Firenze;
Lazio, con sede a Roma;
Campania, Molise e Abruzzo, con sede a Napoli;
Puglia e Basilicata, con sede a Bari;
Calabria, con sede a Reggio Calabria;
Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Rizzi dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Terenzi dott. Giuseppe Maria, dirigente superiore;
Quattrocchi dott. Geremia, primo dirigente;
Di Filippo dott.ssa Grazia, direttore di sezione;
Conti dott. Giovanni, primo dirigente;
Leardi Roberto, collocatore;
Cataldi Paolo, addetto.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 7 gennaio 1988.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

1ª Commissione: PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA

Presidente:

Borghese dott. Ignazio, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Genova.

Componenti:

Spalla Elso, segretario principale, U.P.L.M.O. Alessandria;
Frittoli Roberta, coadiutore, U.R.L.M.O. Genova;
Dacasto Giovanna, consigliere, U.P.L.M.O. Savona;
Burgio Gaspare, segretario, U.P.L.M.O. Imperia;
Giovannetto Jolanda, collocatore, sez. com. lav. Verres (Aosta);
Caracciolo Francesco, ispettore, isp. prov. lav. Genova.

2ª Commissione: LOMBARDIA

Presidente:

Cipriani dott. Luigi, dirigente superiore, isp. reg. lav. Milano.

Componenti:

Riboldi dott. Aldo, ispettore generale r.e., isp. prov. lav. Milano;
Capestrani dott.ssa Isabella, ispettore superiore, isp. reg. lav. Milano;

Pruneri Cristina, coadiutore, isp prov. lav. Sondrio;
Cambrini Emanuela, segretario, U.P.L.M.O. Milano;
Marini Antonietta, collocatore superiore, sez. com. lavoro Gallarate (Varese);
Zagaria Michele, ispettore, isp. prov. lav. Milano.

3ª Commissione: VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Tamborino dott. Antonio, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Venezia.

Componenti:

Germoglio dott. Riccardo, consigliere, U.R.L.M.O. Venezia;
Ricciardi dott. Giovanni, ispettore, isp. prov. lav. Padova;
Manfreo Marina, coadiutore, U.R.L.M.O. Venezia;
Millo Jolanda, coadiutore, isp. prov. lav. Bolzano;
Alberti Sergio, collocatore superiore, U.P.L.M.O. Verona;
Enzo Giampaolo, collocatore principale, U.P.L.M.O. Venezia.

4ª Commissione: EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Tarallo dott. Domenico, primo dirigente, isp. prov. lav. Bologna.

Componenti:

De Rogatis Alberto, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bologna;
Dal Monte Danilo, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bologna;
Bresciani Anna Maria, segretario, isp. prov. lav. Bologna;
Masella Antonio, consigliere, U.P.L.M.O. Bologna;
Arlotti Tommaso, collocatore superiore, U.P.L.M.O. Forlì;
Pisani Riccardo, collocatore, sez. com. lav. S. Lazzaro di Savena (Bologna).

5ª Commissione: TOSCANA - UMBRIA - MARCHE

Presidente:

Iannaccone dott. Antonio, primo dirigente, U.P.L.M.O. Firenze.

Componenti:

Garibaldi A. Maria, segretario principale, U.P.L.M.O. Livorno;
Apelli Anna Rosa, collocatore principale U.P.L.M.O. Firenze;
Bonucci dott.ssa Fiorella, consigliere, U.P.L.M.O. Perugia;
Serrazzo Rosaria, coadiutore, U.R.L.M.O. Firenze;
Bartolini Giuliano, collatore superiore. sez. com. lav. Montecatini (Pistoia);
De Santis Lorenzo, addetto principale, U.P.L.M.O. Firenze.

6ª Commissione: LAZIO

Presidente:

Pirri dott. Pericle, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Roma.

Componenti:

Curtilli A. Concetta, consigliere, U.R.L.M.O. Roma;
De Angelis Domenico, segretario, U.P.L.M.O Roma;
Petrosi Enzo, segretario, U.P.L.M.O. Roma;
Lai Ricciardi dott.ssa Adriana, ispettore generale r.e., Ministero;
De Gaetano dott. Manlio, direttore di divisione r.e., Ministero;
Conti Alessandro, collocatore principale, Ministero.

7ª Commissione: CAMPANIA - ABRUZZO - MOLISE

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Napoli.

Componenti:

Bello dott. Giuseppe, direttore, U.R.L.M.O. Napoli;
Esposito Antonio, segretario principale, U.R.L.M.O. Napoli;
Scafa dott. Bruno, direttore, U.P.L.M.O. Napoli;
Vecchione Visco Laura, segretario, U.P.L.M.O. Napoli;
Califano Enrico, collocatore, sez. circ.le lav. Salerno;
Cecere Gaspare, segretario, U.P.L.M.O. Caserta.

8ª Commissione: PUGLIA - BASILICATA

Presidente:

Zeffiri dott. Vincenzo, dirigente superiore, isp. reg. lav. Bari.

Componenti:

Uva dott. Luigi, ispettore dirigente r.e., isp. reg. lav. Bari;
Rodio dott. Augusto, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bari;
Mura Bruno, ispettore principale, isp. prov. lav. Bari;

Ladisa Mario, segretario, U.P.L.M.O. Bari;
Loffredo Vincenzo, collocatore, sez. com. lav. Castelluccio dei Sauri (Foggia);
Plantera Clemente, collocatore superiore, sez. com. lav. Nardò (Lecce).

9ª Commissione: CALABRIA

Presidente:

Dieni dott. Gildo, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Reggio Calabria.

Componenti:

Saffioti dott. Salvatore, direttore capo aggiunto, U.P.L.M.O. Reggio Calabria;
Pangallo Fortunato, ispettore superiore, isp. prov. lav. Reggio Calabria;
Di Salvatore Ferdinando, collocatore principale, U.P.L.M.O. Reggio Calabria;
Coppola Giuseppe, coadiutore, isp. prov. lav. Reggio Calabria;
Principato Biagio, ispettore superiore, isp. prov. lav. Reggio Calabria;
Michienzi Salvatore, segretario, U.P.L.M.O. Catanzaro.

10ª Commissione: SARDEGNA

Presidente:

Furno dott. Carlo, dirigente superiore, isp. reg. lav. Cagliari.

Componenti:

Portincasa dott. Nicola, ispettore capo, isp. reg. lav. Cagliari;
Fenu Livio, ispettore principale, isp. reg. lav. Cagliari;
Melis Simonetta, coadiutore, isp. reg. lav. Cagliari;
Mulas Marco, segretario, U.R.L.M.O. Cagliari;
Farci Sandro, collocatore superiore, U.P.L.M.O. Cagliari;
Piras Franco, addetto alla vigilanza, isp. prov. lav. Sassari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 12 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

88A0053

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1987.

Rettifica ed integrazione all'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 recante proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987. (Ordinanza n. 1317/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, recante proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987;

Considerata l'opportunità di estendere i benefici fissati dall'ordinanza n. 1316/FPC anche ai soggetti, residenti o aventi sede legale al di fuori dei comuni della provincia di Sondrio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, e che svolgono in tali comuni attività imprenditoriale o di lavoro autonomo limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse;

Considerata, altresì, l'opportunità di modificare la formula dell'art. 3, secondo comma, primo rigo, dell'ordinanza n. 1316/FPC omettendo le parole «di registrazione»;

Dispone:

Art. 1.

I benefici previsti dall'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sono estesi ai soggetti aventi residenza o sede al di fuori dei comuni della provincia di Sondrio indicati nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, e che svolgono, nei citati comuni della provincia di Sondrio, attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 2.

Al primo rigo del secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, sono omesse le parole «di registrazione».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

88A0040

ORDINANZA 5 gennaio 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Borgovelino, in provincia di Rieti. (Ordinanza n. 1320/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 2434 del 18 giugno 1987 con cui il sindaco del comune di Borgovelino, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 225 del 13 giugno 1987, chiede la concessione di un mutuo di L. 200.000.000 per interventi di potabilizzazione delle sorgenti comunali;

Vista la nota n. 3272 del 1° agosto 1987 della regione Lazio;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per eliminare i fenomeni di inquinamento presenti nelle acque delle sorgenti Falso e Valleonica, utilizzate per l'alimentazione potabile del comune di Borgovelino;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Borgovelino, in provincia di Rieti, un contributo di L. 200.000.000 per l'esecuzione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile.

La somma indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Borgovelino ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0077

ORDINANZA 5 gennaio 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1296/FPC in data 11 dicembre 1987 concernente «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Ardenno, in provincia di Sondrio». (Ordinanza n. 1321/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista l'ordinanza n. 1296/FPC dell'11 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1987, con la quale si assegnava al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, la somma di L. 1.200.000.000 per far fronte alle spese di completamento della nuova opera di presa ed adduzione denominata «Corticelle», in conseguenza dei danni subiti dal vecchio acquedotto comunale a causa del nubifragio dello scorso mese di luglio;

Vista l'istanza prodotta in data 29 dicembre 1987 dal sindaco del comune di Ardenno con cui viene chiesta l'autorizzazione ad appaltare le opere in deroga alle vigenti disposizioni, onde consentire l'esecuzione dei lavori nel periodo di chiusura della galleria-canale dell'E.N.E.L. prevista dal 6 febbraio al 6 marzo 1988;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di concedere al comune di Ardenno quanto richiesto onde risolvere nei tempi più rapidi l'emergenza idrica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere indicate in premessa, il comune di Ardenno può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0078

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PREFETTURA DI NAPOLI

DECRETO 28 dicembre 1987.

Proroga della gestione commissariale del comune di Somma Vesuviana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Premesso che:

con provvedimento n. 012604 del 21 ottobre 1987 veniva sospeso il consiglio comunale di Somma Vesuviana e nominato un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'ente, in conseguenza della mancata approvazione da parte dell'organo consiliare del bilancio di previsione 1987;

con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1987 veniva sciolto il predetto consiglio comuale e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del vice prefetto dott. Giovambattista Mastrosimone;

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, che prevede il rinnovo dei consigli provinciali e comunali in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno;

Visto l'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e la circolare telegrafica del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi elettorali n. 2372 del 20 gennaio 1984, che prevede la possibilità di proroga da parte dei prefetti delle gestioni commissariali al fine di far ricadere la data delle elezioni dei consigli comunali in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno;

Ritenuta l'opportunità di far coincidere la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Somma Vesuviana con quella del periodo suindicato;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Somma Vesuviana, affidata al vice prefetto dott. Giovambattista Mastrosimone è prorogata a termini di legge fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative della primavera 1988.

Napoli, addì 28 dicembre 1987

Il prefetto: NERI

88A0041

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 4 gennaio 1988, n. 1

Modificazioni alla circolare n. 42 del 12 giugno 1987 concernente le importazioni di banane fresche.

Si comunica che questo Ministero al fine di chiarire la disposizione di cui al terzultimo capoverso della circolare n. 42 del 12 giugno 1987 ed in conformità alla decisione della commissione CEE del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'art. 115 del Trattato CEE (art. 4), è venuto nella determinazione di modificare il terzultimo capoverso della circolare n. 42/87 concernente le importazioni di banane fresche, sostituendo la disposizione di cui all'indicato capoverso come segue:

«L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi terzi, consentita nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema "dogana controllata" è subordinata alla presentazione, all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito anche del relativo certificato di origine.

Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dei Paesi della zona A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore è tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione.

Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento se seri e fondati dubbi lo rendono indispensabile ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non può di per sé ostacolare l'importazione della merce stessa.

Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM, ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine».

Il Ministro: RUGGIERO

88A0050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trani, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Monopoli, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gallipoli, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Molfetta, a partire dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Manfredonia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Barletta, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Bari, a partire dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Marsala, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gaeta, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto Empedocle, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Savona, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Ente autonomo in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Vibo Valentia, a partire dal

1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Pozzuoli, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, a partire dal 1° marzo 1987 al 31 maggio 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Gela, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Imperia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Monfalcone, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Siracusa, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Ravenna, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto S. Stefano, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Pescara, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Milazzo, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trieste, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Messina, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Lipari, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Crotone, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Civitavecchia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Ancona, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Genova, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Palermo, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Trieste, a partire dal 1° marzo 1987 al 31 maggio 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Ente autonomo in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Sant'Antioco, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Viareggio, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Torre Annunziata, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Termini Imerese, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Riposto, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Salerno, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Anzio, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Porto Nogaro, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Chioggia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Napoli, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Venezia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Mazara del Vallo, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Trapani, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Licata, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Savona, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Livorno, a partire dal 1° giu-

gno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Augusta, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Baia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, a partire dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987, così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Compagnia portuale in questione è esente dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

88A0020

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo di Fiera a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Galanti in data 8 settembre 1945, rep. 11152, reg. soc. 1622 del Tribunale di Treviso;

società cooperativa edilizia Toresin a r.l., con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Santomauro in data 25 gennaio 1978, rep. 87006, reg. soc. 9708 del Tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola Essiccatoio cooperativo Bozzoli Quartier del Piave a r.l., con sede in Pieve di Soligo (Treviso), costituita per rogito Basignani in data 11 maggio 1946, rep. 3924, reg. soc. 1763 del Tribunale di Treviso;

società cooperativa di produzione e lavoro spettacolo - arte - sport - Tiziano Dal Cin a r.l., con sede in Sarmede (Treviso), costituita per rogito Sartorio, in data 28 maggio 1979, rep. 59756, reg. soc. 11087 del Tribunale di Treviso;

società cooperativa di produzione e lavoro Piave a r.l., con sede in Spresiano (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 5 giugno 1945, rep. 3185, reg. soc. 1455 del Tribunale di Treviso.

88A0019

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 6312 dell'11 dicembre 1987, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Torricelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona ed ha nominato commissario governativo, per la durata massima di sei mesi, il dott. Luigi Iannacone con studio in Premariacco, via Papa Giovanni XXII.

Con deliberazione n. 6466 del 18 dicembre 1987 la giunta regionale ha prorogato il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi, con studio in Udine, viale Ungheria, 56, in ordine alla gestione commissariale alla «Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra soc. coop. di produzione e lavoro aderenti all'AGCI», con sede in Udine, costituita il 6 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona.

88A0013

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 12 dicembre 1987 recante: «Determinazione del coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1988 ai fini dell'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, al terzultimo rigo prima del dispositivo, dove è scritto: «Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1988 è pari a *L.* 2.109.862;», leggasi: «Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1988 è pari a 2.109.862;».

88A0014

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 220.000**
- semestrale	**L. 120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	**L. 28.000**
- semestrale	**L. 17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	**L. 105.000**
- semestrale	**L. 58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 28.000**
- semestrale	**L. 17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 100.000**
- semestrale	**L. 60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 375.000**
- semestrale	**L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Abbonamento semestrale	**L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221